



Circolare informativa per la clientela
n. 16/2011 del 12 maggio 2011

DICHIARAZIONE IRAP 2011 NOVITÀ

In questa Circolare

- 1. Modello Irap 2011**
- 2. Composizione della dichiarazione Irap 2011**
- 3. Soggetti passivi Irap**
- 4. Modalità e termini di presentazione**
- 5. Termini di versamento delle imposte**
- 6. Novità della dichiarazione Irap 2011**
- 7. Modello Irap 2011 – Correzione della dichiarazione**
- 8. Dati del contribuente**
- 9. Firma della dichiarazione e invio agli intermediari del preavviso telematico di irregolarità**
- 10. Sottoscrizione della dichiarazione**

1. MODELLO IRAP 2011

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2011 è stato approvato, con le relative istruzioni, il **Modello Irap 2011** che **persone fisiche** (Quadro IQ), **società di persone** (Quadro IP), **società di capitali** (Quadro IC), **enti non commerciali** (Quadro IE) ed **Amministrazioni pubbliche** (Quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l'anno d'imposta **2010**.

La **dichiarazione Irap non** può essere presentata in **forma unificata** (vale a dire inserita nel Modello Unico), ma deve essere inviata, in forma **autonoma**, esclusivamente in via **telematica** (D.M. 11.9.2008) all'Agenzia delle Entrate, che provvederà poi all'invio della dichiarazione alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

2. COMPOSIZIONE della DICHIARAZIONE IRAP 2011

La dichiarazione comprende:

- il **frontespizio**;
- una serie di **quadri**, differenziati a seconda del **soggetto passivo**, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i **Quadri IQ, IP, IC, IE e IK**;
- il **Quadro IR** per la **ripartizione della base imponibile** e dell'**imposta** e per i dati di **versamento**;
- il **Quadro IS** composto da **prospetti vari**.

Nella **dichiarazione Irap 2011** gli importi vanno indicati in **unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, o per difetto se inferiore a tale limite (ad es. euro 75,50 si arrotonda a euro 76; euro 65,62 diventa euro 66; euro 65,49 diventa euro 65).

3. SOGGETTI PASSIVI IRAP

Il presupposto per l'applicazione dell'Irap è l'**esercizio abituale**, nel territorio delle Regioni, di **attività autonomamente organizzate** dirette alla **produzione** o allo **scambio di beni** ovvero alla **prestazione di servizi**. Costituisce in ogni caso presupposto impositivo dell'Irap l'attività esercitata dagli **enti residenti**, **compresi** gli organi e le **Amministrazioni dello Stato**.

Infatti, ai sensi della lett. e-bis) dell'art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997, sono **soggetti passivi Irap** le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:

- **Stato** ed enti locali territoriali (**Regioni, Province, Comuni, comunità montane** e loro consorzi e associazioni);
- **aziende e Amministrazioni dello Stato** ad ordinamento autonomo;
- **amministrazioni di Camera** dei Deputati, **Senato** della Repubblica, **Corte Costituzionale** e **Presidenza** della Repubblica, e gli organi legislativi delle **Regioni a Statuto speciale**;
- **istituti e scuole** di ogni ordine e grado, istituzioni **educative** ed istituzioni **universitarie**;
- **istituti autonomi case popolari** (I.A.C.P.);
- **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- **enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali;
- **amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale**.

Non sono, invece, **soggetti** all'imposta gli **Stati esteri** e gli **organismi internazionali** che operano nel territorio delle **Regioni** in regime di **extraterritorialità** (C.M. 26.7.2000, n. 148).

4. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE

I contribuenti **non** tenuti a presentare la dichiarazione ai fini delle **imposte sui redditi** devono presentare la dichiarazione **Irap** in **forma autonoma** e non più, come in passato, unendola al frontespizio del Mod. Unico. Come stabilito per la dichiarazione dei redditi, anche in forma unificata (Mod. Unico), e la dichiarazione Iva autonoma, **anche la dichiarazione Irap autonoma** per le **persone fisiche**, le **società semplici**, le **S.n.c.** e le **S.a.s.** nonché per le società ed associazioni equiparate deve essere presentata «a regime», **esclusivamente** in via **telematica**, entro il **30 settembre** dell'anno **successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

Per i **soggetti Ires** e per gli **enti commerciali** e **non commerciali** (tra cui gli enti pubblici), il termine è differito all'ultimo giorno del **nono mese successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli Uffici dell'Agenda delle Entrate, che ne cureranno l'invio telematico.

I **contribuenti soggetti ad Ires** per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriormente** al **31.12.2010** non devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2011, ma quello approvato l'**anno precedente**.

I **contribuenti diversi** da quelli **soggetti ad Ires**, per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriormente** al **31.12.2010**, devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2011, purché lo stesso sia disponibile alla data di **scadenza** del termine di **presentazione**; in caso contrario deve essere utilizzato il **modello** approvato l'**anno precedente**.

La dichiarazione Irap deve essere presentata **anche** dai soggetti in **liquidazione volontaria**. Nei casi di **fallimento** e di **liquidazione coatta amministrativa**, l'obbligo dichiarativo sussiste solamente se vi è **esercizio provvisorio**: in questo caso, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai **singoli periodi d'imposta**, compresi nell'ambito della procedura, **autonomamente** considerati.

Estinzione di un soggetto e prosecuzione dell'attività da parte di un altro

Qualora si siano verificate l'**estinzione** di **soggetti preesistenti** e la **prosecuzione** dell'attività da parte di **altro soggetto**, il **nuovo soggetto** deve presentare:

- la **propria dichiarazione Irap**;
- una **dichiarazione Irap** per **ogni soggetto estinto**, indicando tutti i **dati** riguardanti il **periodo** compreso fra l'**inizio** dell'esercizio e la data in cui l'attività è **cessata**.

Soggetti tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni

Sono **obbligati** a presentare in **via telematica**, con il servizio **Entratel**, le dichiarazioni (direttamente ovvero tramite gli incaricati) i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della **dichiarazione Iva**;
- i soggetti tenuti alla presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta** (Mod. 770);
- le società e gli enti di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986 e cioè le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all'Ires, ad **esclusione** degli organi e delle **Amministrazioni dello Stato**, dei **Comuni**, dei consorzi fra enti locali, delle **Province** e delle **Regioni**;
- i soggetti tenuti alla presentazione del **modello** per la comunicazione dei **dati relativi** all'applicazione degli **studi di settore** e dei **parametri**.

L'elenco dei **soggetti incaricati** della **trasmissione telematica** delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell'art. 3, D.P.R. 322/1998.

5. TERMINI di VERSAMENTO delle IMPOSTE

Ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 435/2001, come sostituito dall'art. 2, D.L. 63/2002, conv. con modif. con L. 112/2002, e in base alle scadenze fissate dal D.L. 223/2006, conv. con modif. con L. 248/2006, i soggetti che presentano la **dichiarazione** relativa all'Irap e determinano l'imposta secondo le regole previste per le società commerciali, effettuano il **versamento** delle **imposte** eventualmente **dovute a saldo e in acconto**, risultanti dalla dichiarazione:

- entro il **giorno 16** del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta **senza maggiorazioni**, ovvero
- entro il **trentesimo giorno successivo** al **termine ordinario** di scadenza sopra indicato con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo di **interesse** corrispettivo.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Per tali soggetti, la scadenza per il **versamento** delle imposte è legata alla **data** di **approvazione** del **bilancio**, anziché alla data di chiusura del periodo d'imposta. Infatti, i soggetti Ires che, in base a

disposizioni di legge (ad es. norme specifiche del settore assicurativo o creditizio), approvano il bilancio **oltre** il termine di **120 giorni** dalla **chiusura** dell'**esercizio** devono versare il saldo di Ires e Irap risultante dalle relative dichiarazioni, compresa quella unificata, entro il giorno **16** del **mese successivo** a quello di **approvazione** del bilancio, senza applicazione di interessi.

Se, diversamente, il **bilancio non viene approvato** nel termine stabilito in base alle disposizioni di legge, il **versamento** deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16** del **mese successivo** a quello di **scadenza** del termine di approvazione stesso.

6. NOVITÀ della DICHIARAZIONE IRAP 2011

Il modello di dichiarazione Irap 2011 riprende sostanzialmente quello dell'anno precedente, con alcune **novità**, in particolare riguardanti il frontespizio e il Quadro IS («Prospetti vari»).

Frontespizio

Il **frontespizio** è stato semplificato con l'**eliminazione** della sezione «**Domicilio per la notificazione degli atti**».

Ciò in quanto l'art. 38, co. 4, lett. a), n. 2), D.L. 78/2010, conv. con modif. con L. 122/2010, modificando l'art. 60, co. 1, lett. d), D.P.R. 29.9.1973, n. 600 relativo all'elezione di domicilio per la notifica degli atti di accertamento, ha stabilito che il contribuente ha la **facoltà di eleggere domicilio** presso una **persona** o un **ufficio** nel Comune del proprio **domicilio fiscale** per la **notificazione** degli atti o degli avvisi che lo riguardano e che l'elezione di tale domicilio non può più essere effettuata nell'ambito della dichiarazione annuale.

In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da un'**apposita comunicazione** effettuata al competente Ufficio tramite **lettera raccomandata con avviso di ricevimento** oppure in **via telematica**.

Quadro IS – Prospetti vari

Il **Quadro IS** è suddiviso in **nove sezioni**, corrispondenti a una serie di prospetti riguardanti:

- le **deduzioni** dalla **base imponibile Irap** (Sezione I) previste dall'art. 11, D.Lgs. 446/1997 (ad es. contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese per apprendisti, disabili e personale con contratto di formazione lavoro); sono **esclusi** dalla compilazione di tale sezione i soggetti tenuti a compilare il Quadro IK, vale a dire Amministrazioni ed enti pubblici;
- la **ripartizione territoriale** del **valore** della **produzione** (Sezione II), da compilare nel caso di esercizio da parte di soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato di attività produttive svolte nel territorio di più Regioni (o Province autonome) e/o all'estero, per un periodo di tempo **non inferiore a tre mesi**; sono **esclusi** dalla compilazione di tale sezione i soggetti tenuti a compilare il Quadro IK;
- il **recupero** delle **deduzioni extracontabili** (Sezione III) dal Quadro EC della dichiarazione dei redditi;
- i **soggetti non operativi** (Sezione IV) ai sensi dell'art. 30, L. 724/1994;
- i **disallineamenti** derivanti da operazioni di **fusione, scissione e conferimento** (Sezione V);
- i dati per l'**applicazione** della **Convenzione** con gli **Stati Uniti** (Sezione VI);
- la **rideterminazione** dell'**acconto** per l'anno 2010 utilizzando il metodo storico (Sezione VII);
- le **opzioni** (Sezione VIII). Si ricorda che le Amministrazioni e gli enti pubblici che esercitano, oltre all'**attività istituzionale**, **anche attività commerciali** possono **optare**, ai sensi del co. 2 dell'art. 10-bis, D.Lgs. 446/1997, per determinare la base imponibile Irap relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5, stesso D.Lgs. A tale opzione si applicano le regole previste dal D.P.R. 442/1997 (si vedano anche le CC.MM. 26.7.2000, n. 148 e 20.12.2000, n. 234);
- i **codici attività** (Sezione IX). In questa sezione si indica il codice relativo a ciascuna attività per la quale è stata compilata una distinta sezione in uno dei Quadri IQ, IP, IC, IE o IK. Se il contribuente ha svolto **più attività** per le quali è stata compilata la medesima sezione in uno dei suddetti quadri, va riportato il codice dell'**attività prevalente**. Nel **campo «Codice attività»** del **rigo IS35** si indica il relativo codice (dalla tabella Ateco 2007) e nel **campo «Sezione»** il numero (da 1 a 5) che contraddistingue la sezione in cui è stato determinato il valore della produzione relativo alla predetta attività.

Nel Modello Irap 2011 è stato introdotto il **rigo IS32** (Sezione VII), relativo al **ricalcolo** dell'**acconto maggiorato** dello **0,15 %** (rispetto alle normali aliquote) per le Regioni che sono risultate in **deficit sanitario**, ossia **Campania, Lazio, Molise e Calabria**.

Nella Sezione VII, infatti, va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2010, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota dell'Irap nella misura dello

0,15%, prevista dalle disposizioni di cui all'art. 2, co. 86, L. 191/2009 (si veda il Comunicato stampa del 2.7.2010 relativamente alle Regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria).

In particolare, nel **rigo IS32** va indicato:

- nella **colonna 1**, il **codice identificativo** della Regione per la quale è stata prevista la maggiorazione dell'aliquota Irap dalle disposizioni recate dall'art. 2, co. 86, L. 191/2009 ed alla quale è stato attribuito il valore della produzione o una quota del valore della produzione relativo al periodo d'imposta precedente (2009);
- nella **colonna 2**, l'**imposta** corrispondente al valore della produzione (o alla quota del valore della produzione), relativo al periodo d'imposta precedente (2009), attribuito alla Regione di cui a colonna 1, rideterminata applicando l'aliquota Irap comprensiva della maggiorazione citata;

Con riferimento alle Regioni sopra indicate, qualora occorra procedere ad una ripartizione della base imponibile, vanno compilati due o più moduli, avendo cura di numerare progressivamente la casella «Mod. N.» posta in alto a destra del Quadro IS.

Nelle **colonne da 3 a 5** del rigo IS32 va indicato:

- nella **colonna 3**, l'**imposta** corrispondente alla quota del valore della produzione relativa al periodo d'imposta precedente (2009), eventualmente attribuita a Regioni diverse da quelle per le quali è prevista la maggiorazione di aliquota Irap;
- nella **colonna 4**, la **somma degli importi** indicati nelle colonne 2 di tutti i moduli compilati e nella colonna 3;
- nella **colonna 5**, l'importo dell'**acconto rideterminato**, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 4.

7. MODELLO IRAP 2011 – CORREZIONE della DICHIARAZIONE

Se il contribuente intende, **prima** della scadenza del termine di presentazione (pertanto, per quest'anno, entro il 30.9.2011), **rettificare** o **integrare** una **dichiarazione già presentata**, deve compilare una **nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «**Correttiva nei termini**».

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può **rettificare** o **integrare** la stessa presentando, secondo le **stesse modalità** previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione** completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Il presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è che sia stata **validamente** presentata la **dichiarazione originaria**. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide **anche** le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle **sanzioni**.

Dichiarazione integrativa a favore

Nella sezione «Tipo di dichiarazione» del frontespizio del Modello Irap 2011, in aggiunta alle caselle «**Correttiva nei termini**» (da barrare per correggere errori o integrare le omissioni entro le scadenze ordinarie) e «**Dichiarazione integrativa**» (da barrare per correggere, oltre le scadenze ordinarie, errori/omissioni da cui derivi per il contribuente un minor debito o un maggior credito), è presente la casella «**Dichiarazione integrativa a favore**».

Tale casella va barrata nel caso di presentazione, entro il termine previsto per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, della dichiarazione per **correggere errori/omissioni** che abbiano determinato l'indicazione di un **maggior debito** o di un **minor credito** per il contribuente, ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998. In questo caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in **compensazione** nel Modello F24 oppure chiesto a **rimborso**.

8. DATI del CONTRIBUENTE

Nel campo riservato ai dati del contribuente è presente la casella «**Dichiarazione Unico**», in cui deve essere indicato uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di Modello Unico 2011 che il contribuente deve presentare ai fini dell'imposta sui redditi per il periodo d'imposta 2010:

- Modello Unico **Persone fisiche**;
- Modello Unico **Società di persone**;

- Modello Unico **Società di capitali**;
- Modello Unico **Enti non commerciali**.

9. FIRMA della DICHIARAZIONE e INVIO agli INTERMEDIARI del PREAVVISO TELEMATICO di IRREGOLARITÀ

Nella sezione «**Firma della dichiarazione**», in cui si evidenziano i quadri che sono stati compilati, è presente la casella da barrare per indicare l'**opzione** del **contribuente** di far inviare l'eventuale **preavviso** bonario di **irregolarità** direttamente in via telematica all'intermediario incaricato alla presentazione telematica della propria dichiarazione, anziché ricevere direttamente presso il proprio domicilio fiscale il **preavviso cartaceo** inviato con raccomandata.

L'**avviso bonario** previsto dall'art. 6, co. 5, L. 212/2000 è emesso qualora dalla **liquidazione** delle **dichiarazioni** annuali ai fini di redditi, Iva, Irap e 770 (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972) emerga un **maggior debito** d'imposta o un **minor rimborso**.

Impegno alla presentazione telematica

L'**intermediario** deve comunicare l'**accettazione** a ricevere il suddetto preavviso telematico barrando l'apposita casella («Ricezione avviso telematico») nella sezione «**Impegno alla presentazione telematica**».

In caso di accettazione da parte dell'intermediario, entro **30 giorni** dal ricevimento del preavviso telematico relativo ad un'**imposta** da **versare** o a un **minor rimborso** spettante, l'intermediario dovrà **informarne** i propri **clienti**, i quali potranno beneficiare della **riduzione** della **sanzione** al **10%** (1/3 del 30%) delle imposte non versate o versate in ritardo in caso di **pagamento entro 90 giorni** dall'**invio** telematico dell'**avviso** all'intermediario.

In tale sezione, inoltre, per indicare l'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal **contribuente** o dal **soggetto** che la **trasmette**, si deve riportare, rispettivamente, il **codice 1** o il **codice 2**.

Ricevuta di presentazione telematica

I **soggetti incaricati** della trasmissione telematica rilasciano l'**impegno a trasmettere** i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla **ricezione** della stessa o all'**assunzione** dell'**incarico** per la sua predisposizione; ed **entro 30 giorni** dal termine previsto per la **presentazione in via telematica**, rilasciano la dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione.

10. SOTTOSCRIZIONE della DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere **sottoscritta**, a pena di **nullità**, da parte del contribuente o da chi ne ha la **rappresentanza legale o negoziale** o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella «**Codice di carica**» riportata nelle Istruzioni alla dichiarazione (ad es. **codice 1** per il rappresentante legale, negoziale o di fatto, e **codice 14** per il soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una Pubblica amministrazione).

I dati relativi al **sottoscrittore diverso** dal contribuente, compreso il codice di carica, devono essere indicati nell'apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta **anche** dai soggetti che sottoscrivono la **relazione di revisione**, ossia:

- dal **revisore contabile (codice 1)** nella casella «Soggetto»;
- dal **responsabile della revisione** (ad es. il socio o l'amministratore) se si tratta di **società di revisione** iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso, nella casella «Soggetto» va indicato il **codice 2**). Inoltre, va compilato un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella «Soggetto» il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal **Collegio sindacale**; in tal caso nella casella «Soggetto» va indicato, per **ciascun membro**, il **codice 4**.

Inoltre, il soggetto che effettua il **controllo contabile** deve indicare il **proprio codice fiscale**.

La **nullità** della **dichiarazione** è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

In tale sezione («Dichiarante diverso dal contribuente») è presente, in particolare, il campo«**Data carica**», da **compilare sempre**, unitamente al «Codice carica» che corrisponde al ruolo del soggetto firmatario della dichiarazione.